

COMUNE DI VENEZIA

CONTRATTO DI APPALTO

PER L’AFFIDAMENTO DI N. 4 SERVIZI INTEGRATIVI E SPERIMENTALI PER LA PRIMA INFANZIA (0-3 ANNI) DENOMINATI “SPAZIO CUCCIOLI” PRESSO IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE.

- Lotto n.

Articolo 1. Oggetto del contratto

1. La stazione appaltante affida all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto del servizio relativamente al lotto n° . L'appaltatore si impegna alla sua esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto, dell'offerta economica presentata in sede di gara, nonché del Capitolato speciale d'appalto, documenti tutti allegati al presente contratto e sulla base dell'offerta tecnica presentata dall'appaltatore che viene qui espressamente richiamata, ancorché non materialmente allegata e che le parti dichiarano di ben conoscere ed accettare integralmente.

Articolo 2. Durata

Il servizio oggetto del presente contratto d'appalto decorre dal 01 settembre 2015 e termina alla conclusione dell'anno scolastico 2015/2016.

Articolo 3. Ammontare del contratto.

L'importo contrattuale ammonta ad € oneri fiscali esclusi.

Articolo 4. Corrispettivo del servizio.

1. L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione del presente contratto nelle forme e con le modalità previste dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. L'appaltatore, in particolare, si im-

pegna a trasmettere alla stazione appaltante, entro sette giorni dall'accensione del conto dedicato al presente contratto, gli estremi del conto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sullo stesso. L'appaltatore si impegna, inoltre, a comunicare alla stazione appaltante ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 giorni dal verificarsi della stessa.

2. Nel caso in cui l'appaltatore non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al punto precedente, la stazione appaltante avrà facoltà di risolvere immediatamente il presente contratto mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo di raccomandata AR, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento.

Articolo 5. Penalità e risoluzione del contratto

1. Ai sensi dell'art. 21 del Capitolato speciale d'appalto, l'Amministrazione Comunale applica le sanzioni previste nel medesimo articolo previa contestazione scritta e motivata alla ditta aggiudicataria. Alla contestazione della inadempienza la Ditta aggiudicataria ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di notifica della contestazione.

2. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 21 del Capitolato speciale d'appalto, la stazione appaltante potrà dare luogo alla risoluzione del contratto, oltre che nelle ipotesi espressamente previste dalla legge, anche nei casi e con le modalità previste dall'art. 22 del Capitolato speciale d'appalto.

Articolo 6. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

1. L'appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi ai sensi dell'art. 118, comma 6, del D.Lgs

163/2006. L'appaltatore si impegna a trasmettere a semplice richiesta alla Stazione appaltante la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici.

2. Per le verifiche conseguenti, la stazione appaltante acquisirà d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC) ai sensi dell'art. 16bis, comma 10 del D.L. 29 novembre 2008 n. 185 convertito dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2.

Articolo 7. Codice di comportamento

L'appaltatore con riferimento alle prestazioni oggetto del presente capitolato, è tenuto ad osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16.4.2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), nonché dal Codice di Comportamento interno del Comune di Venezia, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, dello stesso D.P.R. A tal fine l'Amministrazione trasmetterà all'appaltatore, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 62/2013, copia del decreto stesso e del Codice di comportamento stesso, per una sua più completa e piena conoscenza. L'appaltatore si impegna a trasmettere copia degli stessi ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16.4.2013 n. 62 e sopra richiamati può costituire causa di risoluzione del contratto. Il Comune, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'appaltatore il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Articolo 8. Deposito cauzionale

1. A garanzia dell'esatta osservanza di tutti gli obblighi contrattuali, l'IMPRESA

AGGIUDICATARIA è tenuta a costituire nei modi di legge e prima della stipula del contratto d'appalto, una cauzione pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale.

2. Detta cauzione rimarrà vincolata fino al termine degli effetti del presente contratto.

Articolo 9. Subappalto.

1. Ai sensi dell'art. 8 del Capitolato Speciale d'appalto è vietato all'aggiudicatario di cedere o subappaltare il presente contratto.

Articolo 10. Foro Competente

1. Per la definizione delle controversie che dovessero insorgere nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente contratto sarà competente il Foro di Venezia.

Articolo 13. Spese contrattuali

1. Tutte le spese del presente contratto, ivi compresi i bolli, le tasse, i diritti e le copie, sono ad esclusivo carico dell'appaltatore senza alcuna possibilità di rivalsa.